

Studio Nicco

Nicco Dott. William - Nicco Dott. Saverio – Lomazzo Dott.sa Elisabetta

Consulenti del Lavoro

Carcare, 30/07/2012

A tutti i Clienti

Loro sedi

Oggetto: LA RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEI CONTRATTI DI TRASPORTO E DI APPALTO

Il Ministero del Lavoro, con circolare n.17 dell'11 luglio, ha analizzato le caratteristiche delle varie tipologie contrattuali utilizzate nel settore trasporto al fine di individuare la corretta applicazione del regime di solidarietà ex art.29, co.2, D.Lgs. n.276/03.

Trasporto merci: è una prestazione di servizi, il cui oggetto è rappresentato dal trasferimento, verso corrispettivo, di cose da un luogo a un altro da parte del vettore. Laddove il vettore compia esclusivamente le operazioni tipiche del trasporto e, eventualmente, quelle meramente strumentali alla sua esecuzione (custodia, deposito, carico e scarico delle merci), non sarà di norma applicabile il regime di responsabilità solidale.

Appalto di servizi di trasporto: la prestazione dedotta nel contratto di trasporto consiste in una serie di trasporti collegati al raggiungimento di un risultato complessivo, al quale le parti si sono reciprocamente obbligate, anche oltre il tempo strettamente necessario per il trasporto, al fine di rispondere a una serie di necessità del committente, eventualmente attraverso la predisposizione preventiva di un'organizzazione idonea. È applicabile la disciplina del contratto di appalto e della responsabilità solidale.

Subcontratto di trasporto o subvizione: è applicabile la disciplina del contratto di trasporto, pertanto tra vettore e subvettore non vi è responsabilità solidale.

Contratto di spedizione: se lo spedizioniere assume in prima persona l'obbligazione del trasporto, assumendosi in tal modo gli obblighi e i diritti del vettore ai sensi dell'art.1741 c.c., rientra nell'ambito di applicazione della normativa in tema di contratto di trasporto.

Appalto di servizi: se risulta prioritaria la prestazione di servizi o di altre attività ad essi connesse (stoccaggio, catalogazione della merce ecc) rispetto alla prestazione di mero trasporto, è sempre ravvisabile il regime di responsabilità solidale, espressamente prevista in capo al committente imprenditore o datore di lavoro e all'appaltatore.

Contratto di logistica: contratto atipico al quale risulta potenzialmente applicabile sia la disciplina dettata per il contratto di trasporto che quella prevista per il contratto d'appalto di servizi, per cui è sempre necessario verificare in concreto il tipo di prestazioni dedotte in contratto. Laddove i servizi di logistica non si risolvano in prestazioni meramente accessorie al trasporto o alla spedizione, ma si traducano in operazioni più complesse e si articolino in molteplici attività ad esso correlate

(imballaggio, raccolta ordinativi ecc) si configura un'articolata prestazione di servizi, rispetto alla quale il committente e il soggetto prestatore di tali servizi possono essere assoggettati alla disciplina dell'appalto, ivi compreso il regime della responsabilità solidale.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.